



**Procedura di gara per l'affidamento del
Servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria.
(CIG: 9529671459).**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

E' indetta, presso questa Amministrazione, apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici).

La Ditta in indirizzo è pertanto invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di che trattasi sulla base di quanto specificato nella Lettera di invito/RDO e nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lvo. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nell'appalto le attività e gli adempimenti di cui all'art. 25 del citato Decreto, riguardanti gli obblighi del Medico Competente.

L'aggiudicatario del servizio dovrà sottoporre tutti i lavoratori a visita medica specialistica, ad accertamenti diagnostici ed analisi specifiche in base alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore tenendo conto del programma di sorveglianza sanitaria già avviata dal medico competente il cui incarico è in scadenza.

Tutte le prestazioni previste in appalto dovranno essere adeguate alle esigenze del Consorzio, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni, come meglio specificato in seguito.

Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità rispetto alla sorveglianza sanitaria effettuata in virtù del previgente rapporto contrattuale.

Nel periodo di validità del Contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario della presente procedura di gara, dovranno essere sottoposti a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti fuori ruolo, cioè assunti a tempo determinato o impiegati in lavori socialmente utili, nonché le figure assimilate a quella del lavoratore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.



L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D.L.vo n. 81/2008, definisce l'area d'intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.L.vo. 81/2008, le eventuali ulteriori visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio non previsti dal presente capitolato (es. Rx torace, Rx lombosacrale, ulteriori esami ematochimici, etc.) ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal Consorzio di Bonifica che ne sopporterà gli oneri e che si ritengono pertanto **esclusi** dal prezzo del contratto di servizio.

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente o assimilato, assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Consorzio.

Al fine della formulazione tecnica ed economica dell'offerta si riporta, più avanti, l'elenco del personale aggiornato alla data di approvazione del presente documento, suddiviso per mansione.

Dovranno inoltre essere garantite tutte le seguenti attività extrasanitarie:

- la partecipazione agli incontri con i RLS;
- la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;
- la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti sindacali, dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;
- la fornitura di consulenze a parti datoriali ed all'Ufficio aziendale competente sulle tematiche richieste;
- i sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro del Consorzio con produzione di dettagliata relazione per ogni ambiente di lavoro visitato.

A titolo indicativo si riporta di seguito l'elenco delle principali sedi di lavoro:

- Sede Centrale (Direzione Generale) di Nuoro;
- Sede di Ottana;



- Sede di Orosei;
- Sede in agro del comune di Galtellì in Loc. San Martino;
- Sede di Siniscola;
- Sede in agro del comune di Siniscola in Loc. Overi;
- Sede in agro del comune di Posada in Loc. San Simone;
- Sede di Budoni.

ART. 2: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto al Medico Competente comprende tutte le attività descritte dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare dovranno essere svolte le seguenti prestazioni, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva **(di seguito denominata Attività tipo 1)**:

- visita medica preventiva tesa a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
- visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva completa di esami anamnestici e clinici;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi e nelle ipotesi previste;

Il predetto servizio si dovrà articolare nelle seguenti attività, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative:

- effettuazione degli accertamenti sanitari di competenza e formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, con successiva comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore dell'eventuale giudizio. Nelle ipotesi d'inidoneità parziale, totale o temporanea, il medico competente sarà tenuto a riportare dettagliatamente i compiti o esposizioni da evitare;



- predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- istruzione e aggiornamento, per ciascun dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, della cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso la propria struttura, con salvaguardia del segreto professionale;
- provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti nonché sui risultati degli accertamenti sanitari;
- effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- gestione e conservazione dell'archivio delle cartelle sanitarie pregresse e attuali, presso idonei locali di propria pertinenza, garantendo il rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati sensibili e personali dei lavoratori;
- svolgimento di tutte le attività rientranti nelle funzioni di sorveglianza sanitaria nell'ambito del comune di Nuoro, in idonea sede centrale e facilmente accessibile. In ogni caso, visite/accertamenti/prove di laboratorio devono essere effettuate in giorni feriali ed in orario di servizio;
- collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D.Lgs. 81/2008) ogni qualvolta si renda necessario;
- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sez. IV del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
- visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta l'anno, e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborare alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- collaborare alla promozione del controllo igienico ambientale degli ambienti di lavoro;
- prestare assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;



- inviare al servizio competente per territorio, esclusivamente per via telematica, le informazioni ed i dati di cui all'art. 40 del D.Lgs. 81/2008;
- tenere i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- predisporre la valutazione dei rischi per "le lavoratrici in stato di gravidanza" qualora ricorra il caso nell'ambito del periodo di copertura dell'incarico, valutazione da predisporre secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. e i;
- per quanto riguarda la valutazione dei rischi in generale ed in particolare per quello inerente lo "*stress lavoro-correlato*", prestare la necessaria collaborazione per la predisposizione e l'aggiornamento del relativo documento di valutazione. Dette valutazioni dovranno essere aggiornate ogni qualvolta si verificano modifiche che possano influire sulla valutazione del rischio.

Nel contratto sono inoltre comprese le seguenti prestazioni ed i seguenti accertamenti diagnostici:

- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12 L. 53/2000);
- idoneità per assunzione disabili;
- predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in forma anonima e collettiva.

Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

Sono inoltre comprese e compensate sulla base degli effettivi esami svolti le seguenti attività **(di seguito denominata Attività tipo 2)**:

- somministrazione di vaccini (compresa la fornitura del preparato)
- visita oculistica specialistica ove prevista (compresi i costi relativi l'onorario del medico specialista);
- audiometria ove prevista (compresi i costi relativi l'onorario del medico specialista);
- spirometria ove prevista (compresi i costi relativi l'onorario del medico specialista).
- Drug test ove previsto.
- Esami clinici di laboratorio ed esami ematochimici, comprensivo dei relativi oneri per il prelievo venoso, secondo lo schema di seguito riportato, per tutti i lavoratori sotto sorveglianza sanitaria; detto elenco si riporta, al fine di consentire una formulazione dell'offerta, con indicazione del numero dei dipendenti di ruolo e la tipologia di esame da predisporre per tutti i lavoratori consortili:



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

Mansione	Impiegato Tecnico	Impiegato amministrativo	Operaio manutentore e saldatore	Operaio Elettromeccanico	Operatore mezzi meccanici
Numero lavoratori per mansione	15	14	28	5	5
Elettrocardiogramma	X	X	X	X	X
Emocromo	X	X	X	X	X
Glicemia	X	X	X	X	X
Transaminasi	X	X	X	X	X
Creatinina	X	X	X	X	X
GammaGT	X	X	X	X	X
Colesterolo Tot.	X	X	X	X	X
Colesterolo HDL	X	X	X	X	X
Colesterolo LDL	X	X	X	X	X
Trigliceridi	X	X	X	X	X
Esame urine	X	X	X	X	X
Vaccinazione Antitetanica e/o altra eventuale	X		X	X	X

Le prestazioni sopra descritte dovranno essere predisposte inoltre anche per tutti i lavoratori di eventuale futura assunzione dei quali si riporta indicativamente il numero:

- Impiegato tecnico: n°1 unità.
- Impiegato amministrativo: n° 1 unità.
- Operaio manutentore: n° 4 unità.
- Operatore mezzi meccanici: n° 2 unità.

Il medico competente dovrà predisporre tutte le attività con la frequenza stabilita dalla legge.

Le visite e gli accertamenti diagnostici previsti per ogni lavoratore dovranno essere svolti in un'unica giornata per singola sessione di verifica.

ART. 3: TITOLI E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente i medici singoli e i Centri di Medicina del Lavoro, che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione a svolgere l'attività di Medico Competente ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Dovranno essere posseduti gli ulteriori requisiti di seguito elencati:

- esperienza di almeno 2 anni come medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008



presso Enti pubblici o privati con almeno 30 dipendenti a carico (in caso di società l'esperienza richiesta deve essere del medico incaricato);

- in caso di Imprese commerciali, studi associati di liberi professionisti o soggetti temporaneamente raggruppati, l'indicazione della persona designata ad assumere l'incarico di medico competente all'interno dell'Amministrazione, sottintendendo che dovrà egli essere in possesso dei requisiti richiesti;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 4: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla base dei criteri di seguito indicati.

A) PREZZO (punteggio massimo **40**): i concorrenti dovranno indicare il compenso annuale richiesto per il servizio di medico competente comprensivo di tutte le attività sopra indicate. Saranno attribuiti 40 punti al concorrente che offrirà il prezzo più basso; il prezzo offerto sarà costituito dalla somma di due voci distinte:

- una voce a corpo, denominata **attività tipo 1**, fissa ed invariabile, indipendente dal numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, comprendente tutte le attività generali e particolari indicate nei precedenti articoli;
- una voce costituita dalla somma dei prezzi offerti per i controlli strumentali, esami specialistici e di laboratorio così come meglio indicato nel precedente articolo 2, denominata **attività tipo 2**, sulla base di un numero presunto di accertamenti sanitari.

L'offerta economica dovrà essere redatta sulla base del modello allegato alla lettera di invito/RDO (**Allegato B**).

B) MERITO TECNICO E ORGANIZZATIVO (punteggio massimo **15** punti): per l'attribuzione del punteggio relativo ai merito tecnico ed organizzativo i concorrenti dovranno esplicitare, con apposita relazione, il servizio che si intende offrire; sarà valutata la metodologia, la completezza, la tempistica degli interventi, il metodo ed il sistema con il quale verranno comunicati i dati al Consorzio. La commissione si riserva di attribuire un maggior punteggio in relazione alle metodologie che vengano ritenute maggiormente efficaci e innovative in campo informatico (ad esempio la disponibilità di accesso a portale internet, in apposita area riservata, per la consultazione dell'anagrafica aggiornata, con indicazione dei controlli effettuati e delle scadenze programmate sulla base del protocollo sanitario). Detto punteggio verrà attribuito, fino alla concorrenza massima di 15 punti, attraverso l'utilizzo di matrici del confronto a coppie di cui al



punto 8 della lettera di invito, trattandosi di valutazione di tipo qualitativo.

La valutazione qualitativa, da parte di ciascun commissario, per il presente criterio, sarà espressa secondo quanto indicato al punto 8. della lettera di invito.

C) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ (punteggio 5 punti): verranno attribuiti 5 punti alle ditte operanti in regime di qualità. Il possesso di tale attestazione potrà essere comprovato allegando copia del certificato rilasciato da soggetto accreditato con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante alla presente gara;

D) FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (punteggio massimo 10 punti): verranno attribuiti 10 punti alle ditte che inseriranno, quale servizio aggiuntivo, la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti addetti al primo soccorso. Il numero attuale di dipendenti da formare o da aggiornare è indicativamente pari a 18.

E) SEDE INDICATA PER LA VISITA PERIODICA COINCIDENTE CON QUELLA DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, SPECIALISTICI E PRELIEVI VENOSI (punteggio massimo 10 punti): Saranno attribuiti 10 punti alle ditte che indicheranno la sede per gli accertamenti diagnostici, specialistiche e prelievi venosi coincidente con la sede della visita di idoneità periodica. In caso contrario il punteggio attribuito sarà pari a zero.

F) ESPERIENZA PREGRESSA (punteggio massimo 20): i concorrenti dovranno elencare le ditte o gli enti per i quali negli ultimi cinque anni hanno svolto il servizio di medico competente con indicazione del numero di dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria. I cinque anni saranno conteggiati sino alla data di presentazione dell'offerta. Saranno attribuiti 20 punti al concorrente che complessivamente, nei cinque anni antecedenti lo svolgimento della presente gara, avrà sottoposto a sorveglianza sanitaria il maggior numero di soggetti.

Saranno escluse le offerte contenenti eccezioni, riserve o modifiche a quanto prescritto nel presente disciplinare.

In caso di parità l'aggiudicazione avverrà per sorteggio ai sensi della legislazione vigente.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.

I partecipanti dovranno produrre altresì, al fine della valutazione del punteggio di cui ai punti B) e C), la seguente documentazione:

- 1) Elenco delle ditte o gli enti per i quali negli ultimi cinque anni hanno svolto il servizio di medico competente con indicazione del numero di dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- 2) Una relazione descrittiva del servizio che si intende offrire corredato di uno schema operativo delle visite e dei controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio e l'attività formativa che si propone;
- 3) Attestazioni delle certificazioni di qualità (serie Uni En Iso 9001) e/o etica (serie SA 8000) possedute dal concorrente;



ART. 5: SEDE E LOCALI

Il medico competente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per l'esercizio della sua attività, locali, strutture, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste, garantendo di poter effettuare tutte le visite, i controlli e gli accertamenti diagnostici necessari, in un'unica sede ed in un'unica giornata, per ciascun dipendente per quanto possibile. Le visite dovranno essere svolte obbligatoriamente, salvo accordi diversi da concordare con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, presso una sede idonea scelta entro i limiti territoriali del Comune di Nuoro.

Per le attività che lo richiedono, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale si obbliga a garantire al medico competente l'accesso ai locali ed alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6: SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

In caso di società, associazione o raggruppamento, qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario provvedere alla sostituzione della persona designata a svolgere le funzioni di medico competente ciò potrà avvenire solo se il sostituto possieda i requisiti di idoneità richiesti e su espressa accettazione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

ART. 7: OBBLIGHI A CARICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Personale, a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 626/94, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare entro 3 giorni dalla data di assunzioni i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa preassuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.



ART. 8: CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari, un suo eventuale rifiuto è sanzionato penalmente. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute e della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il lavoratore ha altresì il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

ART. 9: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Di ogni visita è redatto verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 10: INFORMAZIONI UTILI PER VALUTARE L'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica effettuata dal medico competente si intende valida, fissa e invariabile per la durata complessiva dell'affidamento delle attività di medico competente.

A solo titolo indicativo e utile ai fini di una corretta ed equa valutazione dell'offerta ed onde adempiere agli obblighi di cui ai punti precedenti e successivi si elencano le figure lavorative con i profili professionali assegnati, di ruolo e a tempo determinato presenti in Amministrazione al momento dell'indizione della gara:

n. 67 figure lavorative con mansioni come di seguito specificate:

- n. 14 Impiegati amministrativi (potenzialmente esposti a rischio da VDT);
- n. 15 Impiegati Tecnici (potenzialmente esposti a rischio da VDT e biologici);
- n. 38 Operai (potenzialmente esposti a rischio per MMC, saldatura, rumore, vibrazioni, amianto e biologici).

Entro i primi sei mesi dalla stipula della convenzione di incarico tutti dipendenti come sopra indicati dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con visite mediche specialistiche, analisi di laboratorio, ECG, diagnostica, e quanto altro necessario in riferimento alla specifica mansione svolta da ogni figura lavorativa, secondo il parere del medico competente.

Si precisa inoltre che qualora dovessero, nell'arco del periodo di durata della convenzione, intervenire successive norme legislative, il contratto con il medico competente resterà valido senza alcuna modifica degli importi stabiliti e senza che lo stesso possa avanzare pretesa alcuna,



fino alla data della scadenza naturale. In ogni caso, in sede di stipula della convenzione di incarico con il professionista aggiudicatario della presente gara, verrà fornito un elenco analitico dettagliato di tutti i dipendenti dell'Ente, che potrà essere aggiornato durante il periodo di convenzione in seguito a nuove assunzioni, pensionamenti o licenziamenti.

ART. 11: PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo spettante al medico competente per le prestazioni professionali eseguite verrà effettuato con rate semestrali posticipate, di importo pari a un dodicesimo dell'importo offerto per l'intero quinquennio, entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture, a seguito di verifica del regolare espletamento del servizio da parte del dirigente competente.

ART. 12: SEGRETO D'UFFICIO.

L'aggiudicatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 13: RECESSO DAL CONTRATTO

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice civile.

ART. 14: PENALI

Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all'aggiudicatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione la facoltà di applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari al 5% (cinque per cento) sul



valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. In ogni caso, l'Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio del medico competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 16: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 17: Divieto di cessione del contratto o del credito

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dalla presente lettera di invito, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to geom. Katuscia Musu)